

più corretta, domandava per loro dei permessi. Ecco tutto!

Vediamo, un poco più adagino, che cosa dimostrano e che cosa importano quei documenti! Così in blocco, sì, è facile argomentare: ma nel dettaglio la cosa cangia aspetto!

Lauriano

Prima che Ermanno Sangiorgi portasse i documenti all'udienza, altri del genere ne erano capitati in processo e riguardavano Giacomo Lauriano: erano tre lettere, due dell'85, una dell'86. In quell'epoca Giacomo Lauriano era ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale; e, siccome egli voleva fuggire da Palermo dove inferiva l'epidemia colerica, onde averne dal questore il permesso si è rivolto al protettore di tutti questi disgraziati, che hanno simili impicci colla polizia, a Palizzolo, il quale ha scritto due lettere sul proposito, richiedendo il permesso ed ottenendolo!

Passò un anno, colera non ce ne era, Palizzolo doveva fare dei lavori in una sua campagna, e, per questo nuovo fine dichiarato, Palizzolo domanda un altro permesso al questore per Lauriano!

Che cosa sorge da ciò? L'accidentalità della richiesta del permesso? No; sorge che il protettore dell'ammonito, del pregiudicato Lauriano era Palizzolo!

Se protettore di Lauriano fosse stato un altro pezzo grosso, egli si sarebbe rivolto all'altro per ottenere il favore dall'autorità. Non è che Lauriano abbia incontrato a caso Palizzolo per via e gli abbia detto: « Per cortesia faccia questo » come lo avrebbe detto a un altro! Servigi tali non si richieggono che a persone con cui si è in relazione intima! E le lettere riprovano che Lauriano, pregiudicato e sorvegliato speciale, era devoto al Palizzolo cui si rivolgeva abitualmente per averne protezione!

Filippo Pesco

Passiamo a Pesco Filippo! Egli fu giudicato per un omicidio e fu assolto; Raffaele Palizzolo dichiara di averlo egli consigliato a presentarsi; il delegato Scorsone dice che la soluzione del processo si ritenne da tutti dovuta

all'opera di Palizzolo; in ogni modo le relazioni anteriori al processo risultano dal consiglio dato. Naturalmente, quando si è consigliato a qualcuno di farsi arrestare, si è assunta verso di lui una certa responsabilità morale dell'esito, che rende la assistenza lecita. Nel caso Pesco però, essa può anche essere stata illecita. E Pesco fu assolto!

Raffaele Palizzolo poi, in una lettera che fu scritta verso la fine del '77, perchè la puntata appostavi è del 23 dicembre '77 scrive così: « Un tal Filippo Pesco (*un tale* come di persona che allora per la prima volta avesse conosciuto; vi ricordate? *un certo Urbano*). « Un tal Filippo Pesco (ci ha dichiarato egli stesso che lo conosceva prima dell'arresto) di Giuseppe, ammonito, è arrivato l'altro giorno e mi ha commosso profondamente (l'animo suo si commuove profondamente, e facilmente, lo vedremo, ogni qual volta si tratta di malfattori!) per lo « stato infelice cui si è ridotto dopo una prigionia di 10 « mesi da cui è uscito col non farsi luogo. A dargli un « tozzo di pane penserei ad impiegarlo io. Ella che ne « dice? Mi autorizza a farlo? Nella speranza d'una favorevole risposta mi dico

Povero Pesco! Egli è soltanto *un tale* che viene fuori assolto col non farsi luogo; si è presentato a Palizzolo, e Palizzolo per semplice filantropia si interessa *al tale*, vuole dargli lavoro e si rivolge all'autorità! Che cosa c'è di più innocente, anzi di più santo? Questo è l'esercizio di un'opera pia, l'opera pia dei liberati dal carcere, assunta da Raffaele Palizzolo!

Ma la lettera non è la sola: prima si è assicurata la vita al Pesco, poi gli si assicura la funzione essenziale della locomozione: di fatto Palizzolo scrive: « Egregio signor Questore » (o, vedete, niente altro che *egregio signor Questore!* la forma di ossequio alle autorità che, dice la difesa, dimostra l'innocenza di queste lettere!) « Ella non ignora come da più mesi si trovi da me un « tal Filippo Pesco, da Caccamo, ammonito. Dovendo io « domani portarmi a Caccamo e il Pesco desiderando ac- « compagnarli per comperare un mulo alla fiera del be- « stame » (aveva fatto delle belle economie, il sig. Pesco!) « che avrà luogo il 30 corrente mese, pregherei la Si- « gnoria Vostra di rilasciarmi un permesso perchè il Pe-

« sco non incorra nel risentimento delle autorità di Pubblica Sicurezza ».

Il permesso è rilasciato subito: poichè il gentiluomo che si rivolge all'*egregio signor questore* non merita una negativa! e, rilasciato il permesso, Pesco va alla fiera, e nasce anche il sospetto che ne abbia fatta una delle sue, perchè c'è un rapporto in cui, immediatamente dopo quella fiera, si dubita che abbia rubato degli animali! Ma è cosa che non è stata per nulla assodata.

Ora, signori, chi è questo Filippo Pesco? Qua sta tutto.

Se io ho preso ai miei servizi un uomo che è stato giudicato una volta per un reato d'impeto, e che voglio togliere dal cattivo pendio, certamente io faccio una opera buona. Vediamo, per giudicare, chi è Filippo Pesco! Ecco il suo certificato penale:

1. A 24 maggio 1876 il Tribunale di Termini lo condannò ad un mese di carcere per minacce con arma da fuoco in offesa di Nuzzo Salvatore.

2. A 27 ottobre 1877 la Camera di Consiglio disse non luogo per insufficienza di indizii pel reato di tentata estorsione di L. 5000, a danno di Michele D'Asaro.

3. A 12 ottobre 1877 il Tribunale suddetto lo condannò a mese uno di carcere e a 6 mesi di vigilanza speciale della P. S. per contravvenzione all'ammonizione.

4. A 15 aprile 1893 la detta Camera di Consiglio disse non luogo per insufficienza d'indizii dal resto di associazione a delinquere per commettere delitti contro le persone e la proprietà ».

Ed ecco la sua cartella personale.

24 maggio 1876.—Condannato dal Tribunale di Termini, ad un mese di carcere per sparo d'arma, per minaccia.

28 marzo 1877. — Arrestato per tentata estorsione di lire 5000, mediante lettera minatoria, commessa in danno di Michele D'Asaro in Sciara.

1° settembre 1877. — Denunziato per l'ammonizione dal Delegato di P. S. di Caccamo e RR. CC. quale diffamato per reati contro la proprietà e le persone.

27 settembre 1877.—La Camera di Camera di Consiglio del Tribunale di Termini dichiarò non luogo a procedere per insufficienza di indizii per la tentata estorsione.

29 settembre 1877.—Ammonito dal Pretore di Caccamo ai sensi art. 105 legge P. S.

12 dicembre 1877.—Condannato dal Tribunale di Termini per contravvenzione all'ammonizione, ad un mese carcere e mesi 6 vigilanza speciale.

2 Febbraio 1878.—La Corte d'Appello dichiarò condonata la pena inflitta dal Tribunale di Termini per la condanna di un mese di carcere per sparo di arma.

6 settembre 1890.—Il Pretore Urbano di Palermo dichiarò non luogo per inesistenza di reato per la imputazione di asportazione di una roncola e di un coltello senza giustificato motivo.

15 aprile 1893.—La Camera di Consiglio di Termini dichiarò non farsi luogo a procedimento per insufficienza di indizii per la imputazione di associazione a delinquere contro le persone e la proprietà sino al settembre 1892 nel circondario del Tribunale di Termini.

8 novembre 1898.—Denunziato per procedimento penale siccome associato alla vasta associazione di malfattori, scoperta a Palermo nel novembre 1897.

6 settembre 1899.—Denunziato per l'ammonizione dal signor Questore di Palermo, quale diffamato per delitti contro la proprietà.

19 novembre 1900.—Il signor Giudice Delegato dichiarò non luogo per l'ammonizione perchè trasferitosi a Caccamo.

Mi pare non ci sia male! Palizzolo sceglie bene i suoi beneficiati.

Salvatore Pesco

E dopo Filippo Pesco ecco Salvatore Pesco. Per lui la cosa è anche più sintomatica. Sentite la lettera che scrive Palizzolo nel 24 dicembre '78 al questore di Palermo a proposito di Salvatore Pesco.

« *Egregio signor Questore,*

« Ho comprato un fondo a due Km. tra Monreale e San Martino, ai piedi del Castellaccio, detto di Trifirò. Dovendo tenervi UNA MIA PERSONA DI FIDUCIA ho scelto

Salvatore Pesco, uno dei due Caccamesi che attualmente trovansi nell'altra mia proprietà in Bellolampo, contrada S. Croce.

« Vorrebbe la S. V. autorizzarmi un tal mutamento? »

« Nella speranza che mi contenterà ne la ringrazio sentitamente.

« Dev.mo suo
« R. Palizzolo »

Pesco va ai Trifirò, ed è arrestato. Gli trovano addosso dei quattrini; accorre al soccorso il padrone; e, liberatolo, scrive:

« Egregio signor Cavaliere,

« Il mio castaldo è stato posto in libertà, ed io mi affretto a renderle sentiti ringraziamenti per l'affettuosa premura, con cui degnossi di accogliere il mio reclamo.

« Intanto il detto mio uomo mi riferisce che ora dalla Qustura gli si vorrebbe contrastare il ritorno a S. Croce, ove ho di bisogno dei suoi servizi. Se Ella, come sempre, volesse farmi cosa grata, dovrebbe togliere queste difficoltà, che non credo troppo giuste.

« Mi creda con tutto rispetto

« Dev.mo
« R. Palizzolo »

12 '3 '79.

Vi prego, signori, di considerare quella frase: dovendo tenervi *una mia persona di fiducia* ho scelto Salvatore Pesco. Vediamo dunque dove andava a scegliere le sue persone di fiducia il signor Palizzolo! Leggiamo la cartella biografica di Salvatore Pesco:

Arresti diversi subiti senza condanna

1° Il 7 dicembre 1891 la Camera di Consiglio del Tribunale di Termini-Imerese disse non luogo per insufficienza d'indizi, per associazione a delinquere contro le proprietà con a capo il latitante Bruno Giorgio.

2° Il 17 aprile 1894 la Camera di Consiglio del Tribunale di Caltanissetta disse non luogo per insufficienza di indizi per associazione a delinquere contro le persone e le proprietà in territorio di Villalba.

Ammonizioni e riammonizioni

Denunce per l'ammonizione e per la riammonizione

1° Il 4 agosto 1869 il Delegato di P. S. di Caccamo come pericoloso mafioso, manutengolo di malfattori ed accanito favoreggiatore del malandrinaggio.

2° Il 29 maggio 1877 i Carabinieri Reali di Caccamo come maffioso, sospetto per assassini, sequestri, grassazioni e manutengolismo ai più famigerati briganti.

3° Il 21 giugno 1889 il Delegato di P. S. e i Carabinieri di Caccamo per le suindicate ragioni.

Ammonizioni e riammonizioni subite

1° Il 5 agosto 1869 fu ammonito dal Pretore di Caccamo a norma dell'art. 105 Legge P. S.

2° Il 21 giugno 1877 fu riammonito dal Pretore di Caccamo a norma degli art. 105 e 106 Legge P. S.

3° Il 4 agosto 1889 fu riammonito dal Pretore di Caccamo a norma degli art. 105 e 106 Legge di P. S.

Mandati di cattura ed ordini di arresto

1° Nel luglio 1876 il Pretore di Alia siccome imputato di sequestro di Di Salvo ed assassinio.

(Questo mandato fu eseguito dagli agenti di P. S. il 7 luglio 1876).

2° Il 18 maggio 1892 il Giudice Istruttore di Termini siccome imputato di rapina, ricatto in persona di Coniglio Giuseppe, associazione di malfattori.

(Questo mandato non fu eseguito perchè latitante).

Condanne subite

1° Il 12 febbraio 1869 a 10 giorni di carcere per feroce dal Pretore di Caccamo.

2° Il 24 maggio 1876 il Tribunale di Termini lo condannò a tre mesi di carcere per ferimento (condonati dalla Corte d'Appello con sentenza 2 febbraio 1878).

3° Il 16 marzo 1885 il Pretore di Montemaggiore lo condannò all'ammenda in L. 2 per furto campestre.

4° Il 27 giugno 1892 il Pretore di Caccamo lo condannò a mesi 6 di carcere e vigilanza per contravvenzione all' ammonizione ed a un anno di pena accessoria non scontata.

5° Il 26 dicembre 1893 la Corte d' Assise di Palermo lo condannò alla reclusione per anni 16 e mesi 6 per associazione a delinquere e complicità nel sequestro di Consiglio Giuseppe e 3 anni vigilanza speciale, non scontate.

6° Il 18 luglio 1894 il Tribunale di Termini Imerese lo condannò alla reclusione per anni 7 per associazione a delinquere e per due furti qualificati, e a tre anni di vigilanza speciale non scontati.

Il 14 luglio 1878 il Ministero dell'Interno lo destinò al domicilio coatto a Orbetello ove stette dal 21 agosto 1877 al 14 settembre 1878.

Ecco quale è l'uomo, che, avendo bisogno di una persona di sua fiducia, scelse Raffaele Palizzolo!

E della natura intima di queste relazioni, tra Palizzolo e i suoi fidi, noi abbiamo avuto una riprova all'udienza.

Vedete qual'era la posizione di Palizzolo. Noi abbiamo in atti una lettera del 12 febbraio 1894 di un ufficiale dei carabinieri di Termini, il quale era alla ricerca di Pesco, che si è reso latitante sino dal '92, essendo colpito da mandato di cattura. E l'ufficiale dalla benemerita arma scrive nel 1894: « non è stato possibile assodare se il catturando Pesco Salvatore siasi allontanato dalla Sicilia per recarsi all' Estero. Però risulterebbe che il medesimo si aggiri nel territorio Colli. (S. Lorenzo) etc. ».

Quando Palizzolo sentì leggere che nel '94 si cercava dove si aggirasse Pesco, esclamò: « Ma se Salvatore Pesco era morto sin dal '92! » Pare dunque che presso Palizzolo, ci fosse una specie di anagrafe della delinquenza, ed è certo che le autorità di Pubblica Sicurezza e i carabinieri non arrivarono ad appurare quella data della sua morte, che Palizzolo così sicuramente conosce! Quindi le relazioni fra Palizzolo e Pesco non vennero interrotte

dalla latitanza, e forse non cessò nemmeno quella fiducia, che in Pesco Palizzolo avea così bene riposta!

Di Filippello parleremo a parte: ci servirà per un capitolo non lungo, ma interessante e speciale.

Ferrante

Andiamo ai rapporti tra Palizzolo e Ferrante.

C'è un rapporto su Filippo Ferrante del delegato di Resuttana del 25 novembre '99. Da questo rapporto, a cui altre note della questura attingono, risulta che il Ferrante avea usato questa malizia: Egli era bene, cioè male, conosciuto là all'Inserra, dipendente dallo ufficio di Resuttana, ma per ottenere il permesso d'armi ci voleano le informazioni favorevoli dello ufficio del domicilio. Come fare?

Cosa assai semplice. Egli dichiarò il suo domicilio in casa Palizzolo, a Palazzo Villarosa, a Palermo. Ci può essere—ditemi—confidenza maggiore tra due uomini di quella, che autorizza l'uno a dichiarare il proprio domicilio in casa dell'altro? Certamente questo non si può fare, che d'accordo col padrone di casa!

Ma qui si è trovata la risorsa ingegnosa, graziosa. Sapete? « Ferrante andava a caccia con mio fratello Eugenio. » Questo povero fratello serve proprio a tutti gli usi!

Perciò quando Ferrante ebbe bisogno del permesso di armi dichiarò il suo domicilio in casa della persona con cui andava a caccia. Spiritosa trovata! Utilizzazione della associazione di idee materiali tra la caccia e le armi!

Ma che cosa c'entra il compagno di caccia col permesso d'armi, che per legge deve richiedersi mediante informazioni del delegato della propria giurisdizione? Quando chiedo il mio permesso d'armi c'è bisogno delle informazioni dell'ufficio del mandamento dove abito, dovunque siano domiciliati i miei compagni di caccia! Questo è per tutti i galantuomini, non pei Ferrante i quali derogano alla legge dichiarando domicilio in casa dell'onorevole, o del fratello dell'onorevole, che si assume fosse la stessa a quell'epoca. Ciò basta per avere il permesso, facendo a meno delle informazioni dell'ufficio competente!

E questo—si vorrebbe dire—non per ragioni di protezione, non perchè era persona di Palizzolo! ma sempli-

cemente perchè va a caccia col fratello di lui, con Eugenio Palizzolo!

Invece il questore Sangiorgi, competente in materia, ci ha dichiarato che fu dato quel famoso domicilio per sfuggire alle informazioni. E, se anche ciò non avesse dichiarato il questore, la cosa appare chiarissima di per sè. La si intuisce!

Angelo Guida e Pietro Rini

E passiamo ad un'altro esercizio della protezione palizzoliana sui malfattori: quella esercitata a beneficio di Angelo Guida.

Anche di questo Guida è opportuno tenere presente il certificato penale:

28 marzo 1872 — Dieci giorni di carcere per esercizio arbitrario;

7 ottobre 1871 — La Camera di Consiglio di Termini dice non farsi luogo per porto del rasoio;

12 novembre 1882. Non farsi luogo per insufficienza di indizi per manutengolismo;

E, signori, questo manutengolismo di cui parla la sentenza del novembre '82, tenetelo a mente, è il manutengolismo alla banda Rini, e precisamente l'imputazione era di manutengolismo pel sequestro di Emmanuele Notarbartolo!

E passiamo ad altri, protetti da Palizzolo, a Pietro Rini.

Anche lui era un pregiudicato, era un ammonito. Fu ritenuto come l'attendente del brigante Leone. Pare che, come ogni altro ufficiale in campagna, il Leone avesse la sua ordinanza, e l'ordinanza era Rini.

Egli fu in conseguenza ammonito, e il verbale d'ammonizione è in atti; anch'egli si rivolse all'opera pia per la protezione dei pregiudicati nella provincia di Palermo, e anche per lui restò negli atti della questura la traccia della protezione di Palizzolo.

E' una lettera che vale la pena di leggere: « A un certo (sempre *un certo, un tale*) Rini da più e più anni ammonito e non so con quanta ragione, (protesta velata contro l'ammonizione inflitta all'attendente di Leone) domiciliatosi in Caccamo a norma delle leggi in vigore, veniva imposto di ritornare al comune natio. Credendo

« questa una disposizione superiore, di cui Ella non era
« che semplice esecutore, mi sono rivolto al sotto-prefetto,
« perchè si fosse degnato sospendere e revocare un ordine,
« che indirettamente apportavami pure delle noie,
« avendo di già dato in gabella ed a mezzadria non poche
« mie terre al Rini, che, partendo lui, non saprei più
« a chi meglio accordare, tanto più che sono chiamato
« dal Prefetto a Palermo, onde prender parte ai lavori
« della Deputazione Provinciale *di cui son Deputato*.

« Una lettera gentile del sottoprefetto, or ora pervenutami,
« mi fa conoscere che la mia preghiera è stata accolta,
« tanto più che verificatisi gli atti riguardanti il Rini da quel
« degno rappresentante del governo, si è riconosciuto esser
« troppa durezza ridurre alla disperazione un padre di
« numerosa famiglia, che poi non ha i maggiori torti di questo
« mondo, come posso in mille modi addimostrarle.

« Dopo ciò son sicuro che Ella non insisterà in quegli ordini
« che al Rini si sono dati, ed io ne la ringrazio di cuore, mentre,
« COME LE HO GIÀ SCRITTO, anch'io ne fruirò non lieve vantaggio.

« Le restituisco il romanzo di Ponson du Terrail che ho letto,
« e nel quale le confesso, che senza alcuna soddisfazione ho visto
« campeggiare tanti di quegli episodi inverosimili, di cui si fa
« bella la scuola francese. Giunto a Palermo le manderò copia
« di un mio lavoro in siffatto genere e desidero, che a suo
« comodo me ne scriva le impressioni, che subirà in leggerlo.

« Ed ora accetti una stretta di mano e mi creda

« 9 febbraio '76

« tutto suo
« **R. Palizzolo** »

Dunque, in altri termini: signor delegato, mi faccia questo favore: c'è una legge, non la eseguisca, perchè lo eseguirlo disturberebbe anche me, tanto più che proprio adesso vado dal prefetto, con cui sono in rapporti perchè egli è presidente della deputazione provinciale, di cui io sono deputato. Eh, per bacco! di fronte a queste ragioni giuridiche il delegato ha concesso!

Ed andiamo sempre avanti!

Per *castaldi* dei pregiudicati, dei processati per estor-